

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 08 Gennaio 2008

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n°1

Oggetto: 1) **Collaborazioni Coordinate e Continuitive e a Progetto**  
2) **Estensione del Durc a tutti i settori**

- 1) Vi inoltriamo un articolo pubblicato su Il Sole 24 ore del 19 dicembre 2007 riguardante le Collaborazioni Coordinate e Continuitive e a Progetto, nel quale viene ribadito che gli Organi di Controllo, su disposizioni del Ministro del Lavoro, inizieranno una serie di verifiche nelle aziende dove sono presenti tali tipi di contratto. Queste verifiche saranno dirette ad accertare la veridicità dei contratti in essere, ovvero se gli stessi abbiano o meno le caratteristiche previste dalla legge e non siano in effetti rapporti di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero dal punto di vista contributivo e sanzionatorio.  
In virtù di ciò, anche in riferimento alla nostra precedente circolare n° 12 del 27/11/2006, vi invitiamo ad evitare l'utilizzo di questo tipo di contratto (almeno che non abbia "tutte" le caratteristiche richieste) ed eventualmente a rivedere quelli che avete in atto.
- 2) Dal 30/12/2007 è stato esteso l'obbligo del Durc (documento unico regolarità contributiva) a tutti i Datori di lavoro, sia privati che pubblici, ciò significa, che da tale, data le aziende per poter beneficiare delle agevolazioni contributive (assunzioni da mobilità, disoccupati da 24 mesi, apprendistato, ecc., ecc.) e normative ( a tutt'oggi deve essere chiarito quali siano), oltre a dover rispettare i ccnl devono essere in regola con gli obblighi contributivi (invio delle denunce periodiche, il pagamento degli oneri dovuti e inesistenza di inadempienze in atto) e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (per questo, come più volte suggerito, vi consigliamo di rivolgervi ai vostri Consulenti della Sicurezza ovvero quei soggetti che vi stanno assistendo relativamente al Dlgs 626/94) , nonché rispettare la concessione dei riposi giornalieri e settimanali ai propri dipendenti (**per un maggior dettaglio delle cause ostative al rilascio del Durc vi invitiamo a prendere scrupolosa visione dello schema allegato ed eventualmente a mettervi in regola qualora non lo siate**). Il mancato rispetto di quanto sopra, oltre al mancato rilascio del Durc se eventualmente richiesto, farà incorrere l'azienda nel recupero, da parte degli Organi di Controllo, delle agevolazioni contributive e normative usufruite precedentemente aumentate delle relative sanzioni.

**N.B.** Vi consigliamo per una migliore consultazione, di stampare gli allegati in oggetto.

Cordiali saluti

**Lavoro.** A gennaio la nuova circolare - Damiano: attenzione a 800mila «mono-committenze»

# Finti progetti, doppi controlli

## A rischio muratori, baristi, facchini e video-terminalisti

Giorgio Pogliotti  
ROMA

Dopo la campagna sulle regolarizzazioni nei call center, nel mirino del ministro del Lavoro, Cesare Damiano, finiscono le finte collaborazioni a progetto.

Una circolare che sarà emanata a gennaio conterrà le istruzioni per gli ispettori del ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail con l'obiettivo di assicurare un'uniformità di valutazioni nelle verifiche sulla "genuinità" dei rapporti di Cocompro. Il personale ispettivo avrà a disposizione una griglia di indicatori per giudicare se le caratteristiche

### L'INDICAZIONE

All'individuazione delle attività «sospette» si aggiungono una serie di parametri di carattere generale

dell'attività svolta dal lavoratore siano compatibili o meno con il contratto a progetto. «La circolare sui call center - ha spiegato il ministro, illustrando ieri l'iniziativa in una conferenza stampa - ha determinato il passaggio dal "far west" a una situazione regolata, con la stabilizzazione di 22mila lavoratori. La nuova circolare interesserà una platea di circa 800mila parasubordinati con mono-committenza. Non siamo contro il lavoro a progetto, ma vogliamo contrastarne l'uso improprio».

Il vice-direttore generale delle Attività ispettive al ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, è entrato nel merito dei contenuti della circolare: «Forniamo precisi e stringenti parametri di valutazione per tutti gli ispettori - ha detto -. Lo svolgimento di operazioni predeterminate elementari e ripetitive, ad esem-

pio, è considerato un indice di non autenticità del rapporto di collaborazione». Tra i criteri indicati, l'autenticità del progetto alla base del lavoro che deve essere specifico e non virtuale, la coincidenza o meno della mansione con la ragione sociale dell'impresa e la modalità di retribuzione che non deve essere parametrata alle ore lavorate, ma legata a un risultato. Gli altri parametri riguardano il grado di autonomia del collaboratore nella determinazione della prestazione, il fatto che sia sottoposto o meno a vincoli, orari o gerarchici, la percentuale di Cocompro sul totale dei dipendenti (non possono essere la totalità), i tempi di proroga e rinnovi (devono essere legati al progetto). La circolare contiene anche un elenco, «a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo», di una quindicina di attività che, sulla base delle esperienze giurisprudenziali e ispettive, sono difficilmente inquadrabili in una collaborazione a progetto come il bracciante agricolo, il muratore, il barista, il facchino, il terminalista di computer o gli addetti alla vendita. «Una volta individuato che il contratto maschera un rapporto di lavoro subordinato - ha spiegato Pennesi - gli ispettori potranno adottare automaticamente i provvedimenti per il recupero contributivo».

Damiano ha anche tracciato un primo bilancio dell'operazione lanciata a novembre per contrastare il fenomeno del caporalato, in particolare nel settore edile. In un mese di controlli in 24 province (tra cui Roma, Milano, Napoli e Genova), tra 180 aziende ispezionate, 109 (il 60,55%) sono risultate irregolari per illecita occupazione di manodopera, per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva.

### La retribuzione va legata al risultato

#### L'obiettivo

Le nuove indicazioni del ministero del Lavoro, che si collocano nel solco della continuità con quanto già chiarito con la circolare n. 17/2006 sui call center, danno attuazione al Protocollo sul Welfare del 23 luglio, nel quale il Governo ha assunto l'impegno a intervenire per contrastare l'elusione della normativa in materia di lavoro subordinato «con particolare attenzione al fenomeno delle collaborazioni».

#### I criteri di valutazione

I collaboratori a progetto non potranno mai rappresentare il totale dei dipendenti. La retribuzione deve essere commisurata al risultato: se è legata all'ora di lavoro è un segno di non autenticità del

rapporto di lavoro. I tempi di proroga e rinnovi devono essere legati al progetto. Il progetto alla base del lavoro deve essere specifico e non virtuale. Altri indici sono la coincidenza della mansione con la ragione sociale dell'impresa, la modalità di retribuzione se è parametrata alle ore lavorate, ma anche il grado di autonomia del collaboratore nella determinazione della prestazione e la sottoposizione o meno a vincoli orari gerarchici. Altri parametri sono l'autonomia del lavoratore nello svolgimento delle mansioni e lo svolgimento di operazioni predeterminate elementari e ripetitive.

#### I tempi

La circolare dovrebbe essere

emessa all'inizio di gennaio

#### I destinatari

Ispettori del ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail

#### Le esclusioni

Sono considerate «difficilmente inquadrabili» come collaborazione a progetto alcune attività: si va dal bracciante agricolo, al muratore dal barista, al facchino al terminalista al computer, per finire con i commessi

#### Le conseguenze

Se viene individuato che il contratto Cocompro è improprio perché nasconde un rapporto di lavoro subordinato, gli ispettori potranno adottare in automatico i provvedimenti per il recupero contributivo

### RISERVATEZZA

## Verifiche GdF in ottanta call center

Dopo il Garante della privacy, ora è la volta della Guardia di Finanza. In più di 80 call center sparsi nella Penisola sono in corso ispezioni degli uomini delle Fiamme Gialle per verificare il rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali. I controlli si inseriscono nel protocollo di intesa che Garante e Guardia di finanza hanno sottoscritto e che prevede l'utilizzo dei poliziotti fiscali per verificare l'applicazione delle disposizioni in materia di privacy.

Fanno, però, seguito a una serie di ispezioni condotte direttamente dall'Authority nella prima parte dell'anno e culminate a giugno con l'emanazione di cinque provvedimenti con cui si richiamavano all'ordine i principali gestori telefonici - Telecom, Fastweb, Tele2, Wind e Tiscali - per l'uso irregolare dei dati personali da parte dei rispettivi call center.

Nel corso delle verifiche era emersa una situazione di sistematica violazione delle norme sulla privacy, in particolare durante le azioni di teleselling, ovvero le telefonate per sottoporre agli abbonati offerte commerciali, spesso effettuate anche quando l'utente ha espresso, in sede di inserimento dei propri dati nell'elenco, l'espressa ri-

chiesta di non essere disturbato. E infatti le ispezioni avevano rivelato nominativi e numeri degli utenti usati senza il loro consenso, informative inesistenti, sistemi inadeguati per registrare il desiderio degli utenti a non essere più disturbati.

Per questo ai call center - che non hanno rispettato la scadenza del 10 settembre imposta per mettersi in regola - sono stati contestati dal Garante 91 provvedimenti sanzionatori per un totale di 546mila euro. È stata chiesta, infatti, la quota massima (18mila euro) per ogni contestazione. Della somma pretesa finora sono stati incassati 260mila euro. E ora potrebbero arrivare nuovi verbali da parte delle Fiamme Gialle.

A. Che.

Le cause ostative al rilascio del Durc previste dall'allegato A del Dm 24.10.2007			
Tipologia dell'illecito	Riferimento normativo	Periodo di non rilascio del Durc	Alcuni esempi di violazioni più ricorrenti nella prassi professionale
Omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza	Art. 589, comma 2, c.p.	24 mesi	
Omissione dolosa delle misure di sicurezza	Art. 437 c.p.	24 mesi	
Lesioni colpose per violazione delle norme di sicurezza	Art. 590, comma 3, c.p.	18 mesi	
Violazioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili	Art. 22, comma 3, lett. a), Dlgs 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi	Mancata osservanza delle prescrizioni tecniche dell'allegato IV Dlgs n. 494/1994 Mancata attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza (POS) Mancata trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Violazioni in materia di sicurezza del lavoro	Art. 89, commi 1 e 2, lett. a), Dlgs 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi	Omessa valutazione dei rischi Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Omessa nomina del RSPP Mancato aggiornamento del DVR
Violazioni delle norme in materia di sicurezza nelle costruzioni	Art. 77 comma 1, lett. a) e b), Dpr 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi	Impalcati e parapetti dei castelli Disarmo delle armature Violazione delle norme sui parapetti
Violazione delle norme in materia d'igiene del lavoro	Art. 58, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 303/1956	12 mesi	Violazione delle norme in materia di pavimenti, muri, finestre, rampe di carico Utilizzo non autorizzato di locali sotterranei Mancata difesa dalle polveri
Violazione delle norme generali in materia di prevenzione degli infortuni	Art. 389, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 547/1955	12 mesi	Mancata applicazione dei dispositivi di protezione su presse, cesoie, calandre ecc. Vie di transito non adeguate Mancanza degli estintori Mancanza del certificato di prevenzione incendi Omissione dei dispositivi di arresto dei motori
Occupazione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno	Art. 22, comma 12, Dlgs n. 286/1998	8 mesi	
Occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria	Art. 3, commi da 3 a 5, del DI 22 febbraio 2002, n. 12, conv. dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e s.m.i.	6 mesi	
Mancata concessione del riposo giornaliero e del riposo settimanale (Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata)	Articoli 7 e 9 Dlgs n. 66/2003 (*)	3 mesi	

(\*) Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.